



CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

COPIA

COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 219 del 26-11-2022

Oggetto: PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI VIABILITA' NEL CENTRO STORICO NELLE GIORNATE FESTIVE DEL PERIODO DICEMBRE 2022-GENNAIO 2023.

IL RESPONSABILE

VISTO:

- il Decreto del Sindaco nr. 26 del 29.12.2021 con il quale è stato prorogato fino al 31.12.2023 al Vice Commissario Meneghin Gianni, l'incarico di Comandante della Polizia Locale e Responsabile del Settore VIII nonchè confermata la vigenza del provvedimento di sostituzione alla firma dell'atto da altro Funzionario in caso di impedimento;
- l'art 7 c. 1 lettera a) del decreto legislativo 30.04.1992, n 28 e successive modificazioni e integrazioni (codice della strada) che dà facoltà ai Comuni di adottare con ordinanza del Sindaco i provvedimenti di cui all'art. 6 c. 4 dello stesso decreto legislativo.

PRESO ATTO:

- delle ordinanze permanenti e temporanee in vigore, emesse da questa Amministrazione in materia di circolazione stradale;
- del contenuto della Delibera di Giunta n. 124 del 15.11.2022, avente per oggetto "Approvazione calendario manifestazioni PIOVE DI LUCE per il periodo delle festività natalizie 2022".

RICHIAMATA l'Ordinanza nr. 108 del 8.6.2017 "disciplina della zona a traffico limitato nel centro storico".

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale in carica ha disposto di acconsentire il transito dei veicoli nel centro storico nei giorni festivi nel periodo natalizio, in cui tradizionalmente gli esercizi commerciali rimangono aperti al fine di agevolare gli acquisti ad eccezione delle domeniche interessate dal tradizionale "mercato dei portici" indette per domenica 11 dicembre 2022 e domenica 08 gennaio 2023.

VISTO quanto indicato dall'Assessore delegato riguardo la disciplina del traffico in centro storico nel periodo delle Festività Natalizie.

ATTESO che il presente provvedimento in materia di viabilità è compatibile con le disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n. 9 del 29.09.2022 "misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico – stagione invernale 2022-2023".

AL FINE DI favorire pertanto l'attività commerciale con migliore fruizione del centro storico cittadino

IN CONSIDERAZIONE inoltre delle disposizioni legislative nazionali di liberalizzazione in materia di orario di apertura al pubblico delle attività commerciali.

VISTI:

- gli artt. 5, 6, e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992, n. 285 concernenti la regolamentazione della circolazione nei centri abitati limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada;
- i corrispondenti articoli del DPR 495/92 – regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

AL FINE di garantire la sicurezza delle persone nella circolazione stradale.

DATO ATTO:

- che il contenuto della presente ordinanza corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000;
- dell'assenza di situazioni di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. per il Responsabile del Procedimento e per il Responsabile del Settore VIII.

Per i motivi in premessa indicati di seguito tutti richiamati.

ORDINA

- 1. per le motivazioni contenute in premessa che qui s'intendono interamente richiamate, nelle giornate festive del 4-8-18-25-26 dicembre 2022 e l'1-6-15-22-29 gennaio 2023, è sospesa la vigenza della zona a traffico limitato nel centro storico fino alle ore 02.30 del giorno successivo.**

La presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Piove di Sacco.

Gli ufficiali e gli agenti del Comando Polizia Locale di Piove di Sacco e degli altri Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente codice della strada, sono incaricati a far rispettare tutte le prescrizioni del presente provvedimento.

AVVISA

È data facoltà agli agenti di polizia stradale eventualmente presenti in loco nell'espletamento del servizio viabilistico di adottare tutti gli eventuali provvedimenti che si riterranno necessari a tutela della sicurezza della circolazione. La validità del presente atto decorre dalla conclusione dell'operazione di posizionamento/realizzazione della prescritta segnaletica.

La presente ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale NON sostituisce altri eventuali e necessari provvedimenti da parte delle autorità o uffici competenti al fine di autorizzare spettacoli e/o trattenimenti pubblici o qualsiasi altro evento e/o manifestazione, anche in ordine all'adozione ed attuazione di misure riguardanti safety e security; si raccomanda inoltre il rispetto di protocolli e linee guida adottati per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto.

Ai sensi della legge n. 1034/1971, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del VENETO entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge.

In alternativa, per il combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199,

entro 120 gg. dall'affissione dell'atto all'Albo Pretorio della città di Piove di Sacco, è consentito il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Notifiche:

Ufficio Commercio – sede
UTC LL.PP. - sede
Albo Pretorio on -line del Comune
Abaco – sede
Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Piove di Sacco
Guardia di Finanza di Piove di Sacco
Vigili del Fuoco di Piove di Sacco
Comando Compagnia Carabinieri di Piove di Sacco
Sottosezione di Polizia Stradale di Piove di Sacco
Cooperativa Sociale Blu
Sesa

Il Responsabile di Procedimento

Patella Stefano

Il FUNZIONARIO

F.to Meneghin Gianni